



Brescia, 17 settembre 2024
posiz. n. XI/2

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DETERMINAZIONE N. 22/24/PMI

Oggetto: cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro imprese delle PMI innovative - n. 2 imprese.

IL CONSERVATORE

visto il d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;

visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

visti gli art. 2188 e 2189 del codice civile che disciplinano le iscrizioni al registro delle imprese e gli adempimenti d'ufficio;

visto l'art. 2190 del codice civile e l'articolo 16 del d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 che disciplinano l'iscrizione d'ufficio delle notizie di cui è obbligatoria l'iscrizione e la cui iscrizione non è stata richiesta dal soggetto obbligato;

visto l'art. 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 che disciplina l'impresa PMI innovativa;

visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 che dispone che un'impresa viene iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese sulla base di un'autodichiarazione del legale rappresentante che attesta il possesso dei requisiti previsti;

visto l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33, come modificato per effetto dell'art. 40, comma 10, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede che il Conservatore del registro delle imprese provvede alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese delle PMI innovative che hanno perduto i requisiti,

permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è, inoltre, equiparato il mancato deposito della dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al comma 6;

visto il regolamento "Regolamento per lo svolgimento delle procedure d'ufficio relative alle iscrizioni nel registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo" approvato dal Consiglio camerale in data 6 maggio 2021;

ricordato che le imprese indicate nell'allegato A alla presente determinazione, sono state iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese in qualità di PMI innovativa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33;

visto l'art. 4, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 che prevede che entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della PMI innovativa attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese;

rilevato che alle imprese indicate nell'allegato A alla presente determinazione è stata inviata nota (nostro protocollo n. 32666 del 22 aprile 2024) tramite posta elettronica certificata, ritualmente notificata, per invitare a presentare la dichiarazione di mantenimento del possesso dei requisiti. Con la medesima nota è stato avviato il procedimento di cancellazione dalla sezione speciale delle PMI innovative;

ricordato che in data 17 giugno 2024, 9 luglio 2024 e 26 agosto 2024 è stato inviato, tramite posta elettronica certificata, un sollecito alle imprese che non hanno ancora provveduto all'adempimento;

rilevato che ad oggi le imprese indicate nell'allegato A alla presente determinazione, non hanno presentato al registro delle imprese la dichiarazione per il mantenimento dei requisiti di PMI innovativa di cui al comma 6 del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33;

tenuto conto che il responsabile del procedimento sig.ra Rossella Costa ha proposto di provvedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle PMI innovative;

sentito il responsabile del Servizio Digitalizzazione per le Imprese;

condivisa e fatta propria la proposta del responsabile del procedimento, per le motivazioni e le considerazioni suesposte;

d e t e r m i n a

- l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese delle PMI innovative indicate nell'allegato A alla presente determinazione, permanendo l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;

a v v e r t e

le imprese destinatarie, che contro il presente provvedimento possono presentare ricorso al Giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Brescia entro 8 giorni dal ricevimento dello stesso ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33, come modificato dall'art. 40, comma 10, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

i n f o r m a

- che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <http://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative ai procedimenti dell'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs>;
- che i dati e/o le informazioni personali contenuti in questo provvedimento, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

Il Conservatore del registro delle imprese
dott.ssa Cristiana Elena Taioli

Firma digitale ai sensi dell'art. 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"